



COMUNE DI NIBIONNO

PROVINCIA DI LECCO

ALLEGATO ALLA DELIBERA ~~G.C.~~
G.C.
N. 27 DEL 07 MAR. 2001

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INTERNO CONCERNENTE GLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART.18 COMMA 1 BIS, DELLA LEGGE N.109/1994

Art.1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la ripartizione del fondo interno concernente gli incentivi per la progettazione. Il fondo è determinato nella misura dell'1,5 % per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro ovvero del 30 per cento della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva.
2. Per i lavori da eseguirsi in economia, il fondo interno viene costituito solo nel caso in cui venga redatto apposito progetto esecutivo.
3. Il personale destinatario del compenso è: il responsabile unico del procedimento, l'incaricato della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonché il personale amministrativo dell'Ufficio Tecnico.
4. Qualora la progettazione, la direzione dei lavori e i collaudi in corso d'opera siano effettuati dagli uffici comunali il personale sopra indicato avrà diritto alla corresponsione per intero del compenso. Nel caso di progettazione esterna, solo il responsabile del procedimento ha diritto alla quota dell'incentivo, mentre le quote del compenso altrimenti spettante al personale costituiranno economie.

Art.2 Costituzione del fondo

1. Il fondo viene costituito mediante la creazione di apposito capitolo di bilancio. L'entità del Fondo viene stabilita all'inizio dell'anno, sulla base del costo complessivo preventivato delle opere inserite nel programma delle opere pubbliche.
2. Il fondo di cui all'art.18 comma 1 bis della legge 11.2.1994 n.109- come modificato dall'art.6 comma 13 della legge n.127/1997 e dall'art.2 comma 18 della legge n.191/1998- è riferito all'importo dei lavori a base d'asta indicato nella progettazione esecutiva e compete indipendentemente dall'avvenuta esecuzione o meno del progetto formalmente affidato in quanto il relativo presupposto si rinviene nell'attività di progettazione svolta.

Art.3 Soggetti aventi diritto

1. Il personale destinatario del compenso viene individuato con determina per ciascun progetto, tra coloro che hanno concorso o comunque contribuito alla formazione degli elaborati progettuali, alla direzione dei lavori e del collaudo, ovvero alla redazione degli atti di pianificazione.
2. Nel rispetto della determinazione n.43 del 25 settembre 2000 dell'Autorità di vigilanza sul LL.PP. non è possibile ricomprendere tra i destinatari dell'incentivo il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

Art.4 Criteri di ripartizione del fondo per la progettazione delle opere pubbliche

1. L'importo accantonato ai sensi degli articoli precedenti è ripartito con determina in sede di conferimento dell'incarico, tra il personale che viene individuato ai sensi dell'art.3 del presente regolamento, secondo la seguente suddivisione:
 - a) responsabile del procedimento 30%;
 - b) tecnici redattori del progetto, incaricati della redazione del piano di sicurezza in fase di progettazione 40%;
 - c) incaricati della direzione dei lavori 20%;
 - d) personale amministrativi dell'ufficio tecnico 10%.
2. La individuazione delle percentuali va motivata con determina del responsabile di area in ragione delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera.

Art.5 Liquidazione del compenso

1. La liquidazione della somma accantonata è effettuata con determinazione del Responsabile di Area Tecnica in due fasi: la prima, pari al 50 % per cento dell'importo dovuto, ad avvenuto affidamento dei lavori e la seconda, a saldo, ad avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art.6 Casi di esclusione della ripartizione

1. Nessuna ripartizione viene operata qualora il progetto non venga approvato o nel caso in cui, ai fini della sua utilizzazione debba essere modificato o integrato a cura di altri uffici dell'amministrazione o da terzi.
2. Le somme di cui al presente regolamento non sono ripartite o se liquidate sono in ogni caso recuperate, qualora nel corso dei lavori si renda necessario apportare al progetto le varianti di cui all'art.25 comma 1 lett. d) della Legge 11.2.1994 n. 109.

Art.7 Atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva

1. Ai sensi dell'art.18 della legge n.109/94 come modificato dalla legge n.127/97 il 30% della tariffa professionale relativa ad atti di pianificazione generale, particolareggiata ed esecutiva, qualora tali atti vengano redatti direttamente dall'ufficio tecnico comunale, confluisce nel fondo di cui al presente regolamento.
2. Con la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione viene stabilito se e quali atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, verranno redatti dagli uffici tecnici comunali, determinando l'ammontare della tariffa che, ridotta del 70%, confluisce nel fondo di cui all'art.1 del presente regolamento.

Art.8 Criteri di ripartizione del fondo relativo agli atti di pianificazione

1. L'incentivo viene ripartito, per ciascun atto di pianificazione approvato dal Consiglio Comunale, con le seguenti modalità:
 - Il 60% a chi ha firmato l'atto di pianificazione;
 - Il 30% a chi ha predisposto le tavole grafiche e le relazioni illustrative, se diverso da chi firma;
 - Il 10% al personale amministrativo che ha dato supporto all'attività di pianificazione.
2. A seguito della deliberazione di G.C. di redazione degli atti di pianificazione di G.C., vengono individuati i soggetti di cui al comma precedente.
3. Ad avvenuta approvazione di ogni singolo atto di pianificazione da parte del Consiglio Comunale, il fondo viene liquidato agli aventi diritto con determinazione del Responsabile area tecnica.